

Regolamento per la ripartizione del fondo di cui all'art. 92 del D.Lgvo 163/2006

Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento, premesso che l'attività di progettazione e di pianificazione rientra tra i compiti di istituto e contribuisce al perseguimento di programmi ed obiettivi dell'Ente, stabilisce i criteri per la ripartizione del fondo per la progettazione di opere pubbliche e per la redazione di atti di pianificazione ai sensi dell'art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgvo 163/2006 "corrispettivi e incentivi per la progettazione".
- 2) Per lavori pubblici si intendono, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, del D.Lgvo n. 163/2006, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere. Ai fini dell'erogazione del fondo di cui al presente regolamento, la progettazione deve in ogni caso consistere nella documentata redazione di elaborati progettuali, così come stabilito dall'art. 93 del D.Lgvo n.163/2006, riferita a lavori di cui sia stato valicato ed approvato il progetto anche se non seguito dall'appalto e non accompagnato dalla direzione dei lavori o dal collaudo in corso d'opera.
- 3) Per atti di pianificazione si intendono gli strumenti di pianificazione o di organizzazione del territorio o di parti di esso, aventi rilevanza generale o settoriale, espressamente previsti ed individuati nel Bilancio di previsione e/o nella Relazione Previsionale Programmatica dell'Ente o con appositi provvedimenti.
- 4) La Giunta Comunale individua, quali tra gli atti di pianificazione, le opere e i lavori, di cui ai precedenti commi 2° e 3°, sono redatti e progettati direttamente dal personale tecnico dell'Ente e quali sono affidati all'esterno.

Art. 2 - Costituzione del fondo per progettazioni interne

- 1) Il fondo di cui all'art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgvo 163/2006 viene costituito nell'ambito degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori pubblici e degli atti di pianificazione individuati ai sensi del 4° comma dell'art. 1.
- 2) L'entità del fondo viene stabilita, in via presuntiva, all'inizio dell'anno, ed è costituito da una somma:
 - a) pari al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro per i quali l'ufficio tecnico comunale abbia redatto direttamente il progetto o parti di esso e/o svolto la direzione lavori e il collaudo;
 - b) pari al 30% del valore stimato sulla base delle tariffe professionali riferite alla realizzazione di atti di pianificazione, redatti direttamente dall'ufficio tecnico, secondo le tariffe in vigore, ovvero, in mancanza, assumendo il valore della vacanza oraria per i compensi delle attività professionali fissati nella circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti, rivalutato sulla base dell'indice ISTAT.
- 3) Per importo a base di gara su cui calcolare l'incentivo di che trattasi si intende l'importo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza e di quant'altro previsto, nel rispetto dei criteri del D.P.R. n. 207/2010, al netto dell'I.V.A.. Nel costo preventivato non vanno comprese le eventuali somme a disposizione per spese tecniche accessorie inerenti al progetto o all'esecuzione del lavoro.
- 4) Sono esclusi dal fondo i lavori di manutenzione ordinaria commissionati su semplice richiesta di preventivo che non comportino la predisposizione di elaborati descrittivi o grafici.
- 5) Il fondo, come sopra determinato, è comprensivo di ogni onere e contributo fiscale e previdenziale previsto dalla legge a carico del fondo stesso e non comprende le spese vive per la progettazione sostenute dall'Ente.

Art. 3 - Costituzione del fondo per progettazioni esterne

- 1) In caso di progettazione esterna di opere pubbliche, viene riconosciuto il diritto alla quota di incentivo fissata nel 0,5% dell'importo dei lavori (lavori a base di gara + oneri sicurezza) per importi fino a € 150.000,00 e nel 0,4% dell'importo dei lavori (lavori a base di gara + oneri sicurezza) per importi oltre € 150.000,00, che sarà corrisposta unicamente al Responsabile del Procedimento
- 2) In caso di progettazione esterna di atti di pianificazione, viene riconosciuto il diritto ad una quota di incentivo, fissata fino allo 0,5% del valore dell'incarico professionale conferito all'esterno, che sarà corrisposta al Responsabile del Procedimento ed ai suoi collaboratori, in conformità ai criteri di ripartizione previsti al comma 4 del successivo articolo 4.

Art. 4 - Soggetti beneficiari e ripartizione del fondo

- 1) **Progettazione interna di opere pubbliche:** i soggetti beneficiari del fondo di cui all'art. 2 - comma 2 - lett. a, nel caso di progettazione e/o direzione lavori di opere pubbliche effettuata all'interno del Comune, sono individuati nei dipendenti dell'Ufficio Tecnico comunale che partecipano e/o collaborano alla redazione dei progetti, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative, e sono precisamente:
 - a) il Responsabile del Procedimento al quale compete una percentuale del fondo pari al 25%;
 - b) il Tecnico che ha firmato il progetto ovvero sottoscritto in qualità di Direttore dei Lavori gli atti tecnico - amministrativo - contabili, al quale compete una percentuale del fondo pari al 50%;
 - c) il personale dell'Ufficio Tecnico che abbia redatto direttamente o collaborato alla redazione del progetto nelle varie forme del preliminare, definitivo e/o esecutivo, nonché provveduto e/o collaborato alla direzione, contabilizzazione o collaudazione dei lavori al quale compete una percentuale del fondo pari al 25%.
- 2) **Progettazione esterna di opere pubbliche:** soggetto beneficiario del fondo di cui all'art. 3 - comma 1, nel caso di progettazione e/o direzione lavori esterna di opere pubbliche, in conformità ai contenuti della determinazione dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 43 in data 25 settembre 2000, è unicamente il Responsabile del Procedimento dell'opera individuato ai sensi del D.Lgvo n. 163/2006 e del D.P.R. n.207 del 2010.
- 3) **Redazione interna di atti di pianificazione:** i soggetti beneficiari del fondo di cui all'art. 2 - comma 2 - lett. b, nel caso di redazione di atti di pianificazione effettuata all'interno del Comune, sono individuati nei dipendenti dell'Ufficio Tecnico comunale che partecipano e/o collaborano alla redazione degli stessi, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative, e sono precisamente:
 - a) il Responsabile del Procedimento al quale compete una percentuale del fondo pari al 25%;
 - b) il Tecnico che ha sottoscritto in qualità di responsabile principale l'atto di pianificazione, al quale compete una percentuale del fondo pari al 50%;
 - c) il personale dell'Ufficio Tecnico che abbia redatto direttamente o collaborato alla redazione dell'atto di pianificazione nelle sue varie forme, al quale compete una percentuale del fondo pari al 25%.
- 4) **Redazione esterna di atti di pianificazione:** i soggetti beneficiari del fondo di cui all'art. 3 - comma 2, nel caso di redazione di atti di pianificazione effettuata all'esterno del Comune, sono individuati nei dipendenti dell'Ufficio Tecnico comunale che partecipano e/o collaborano alla verifica degli stessi, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative, e sono precisamente:
 - a) il Responsabile del Procedimento al quale compete una percentuale del fondo pari al 50%;

b)il personale dell'Ufficio Tecnico che abbia verificato direttamente o collaborato alla verifica dell'atto di pianificazione nelle sue varie forme, al quale compete una percentuale del fondo pari al 50%

- 5) All'interno della ripartizione sopra indicata, il Responsabile del Servizio accerta l'effettiva quota di partecipazione di ogni singolo dipendente, determinando quindi la somma a ciascuno spettante.
- 6) La liquidazione dei compensi, previa presentazione di apposito prospetto riassuntivo riguardante le opere e/o atti di pianificazione relativi all'anno precedente, sarà disposta annualmente in un'unica soluzione da effettuarsi entro il mese di marzo.
- 7) Gli importi da liquidare, imputati al fondo progettazione, sono calcolati al lordo delle ritenute.

Art. 5 - Parzializzazione della quota in rapporto alle singole prestazioni

- 1) La prestazione professionale completa relativa a un'opera viene suddivisa, al fine della quantificazione e liquidazione della quota percentuale incentivante spettante ai beneficiari del fondo, in singole prestazioni a ciascuna delle quali è attribuita come segue in applicazione dell'art. 92, comma 5, del D.Lgvo n. 163/2006, una determinata percentuale:

	Prestazione	Quota percentuale incentivo
a)	Studio di Fattibilità e/o Progetto Preliminare	30%
b)	Progetto Definitivo	25%
c)	Progetto Esecutivo	15%
d)	Direzione Lavori, Contabilità e Collaudo	30%

Art. 6- Conferimento dell'incarico

- 1) Il conferimento degli incarichi ai progettisti interni deve tendere a coinvolgere progressivamente tutti i tecnici presenti nella struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
- 2) L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
- 3) Per esigenze particolari o per difficoltà connesse alla progettazione, possono essere incaricate, a supporto dei progettisti interni, figure professionali specifiche esterne all'Ente.

Art. 7 - Norme finali

- 1) Il presente regolamento disciplina la ripartizione degli incentivi con riferimento ai progetti o atti di pianificazione.
- 2) Le modalità e i criteri di cui al presente regolamento saranno oggetto di valutazione nel corso di applicazione e successivamente potrà essere esaminata la necessità di modificarlo e migliorarlo.